

Convitto Naz. "CANOPOLENO"-SASSARI
Prot. 0016397 del 11/09/2026
IV-8 (Uscita)

CIRCOLARE N.025

Ai docenti, agli educatori e al personale ATA
All'infermiera
Agli allievi e ai loro genitori
Alla comunità scolastica
DSGA, Atti, Albo on line, Sito WEB

OGGETTO: Direttiva sulle procedure da attuare in caso di malesseri o infortuni agli allievi, ai semiconvittori e ai convittori del centro residenziale del Canopoleno

DIRETTIVE PER LE SCUOLE E PER IL SEMICONVITTO/CAMPUS

In caso di infortunio agli allievi, il docente/educatore (o chi al momento esercitava la vigilanza o era comunque presente) è tenuto ad adempiere a quanto previsto dalla normativa vigente informando tempestivamente gli uffici competenti per gli adempimenti connessi; si ricorda che presso la scuola è presente la figura professionale dell'infermiera che dovrà intervenire conformemente al proprio profilo e a quanto previsto dalle norme vigenti in materia. Nei casi in cui occorra un intervento medico urgente, si fa riferimento alla più vicina struttura di pronto soccorso del S.S.N. mediante trasporto in ambulanza (telefonare al 118). In caso di infortuni al personale si applicano, per quanto compatibili, le medesime disposizioni. Ogni sede è dotata di cassetta di primo soccorso.

In particolare si forniscono le seguenti precisazioni:

Interventi di primo soccorso

In caso di infortunio il personale presente deve:

- Valutare con la massima attenzione le condizioni dell'infortunato e nel caso risulti evidente la gravità dell'accaduto chiamare il 118; quindi far intervenire gli addetti al primo soccorso se presenti, perché effettuino i possibili interventi.
- Contattare immediatamente tramite telefono i genitori dell'alunno affinché possano intervenire tempestivamente.
- Avvertire i referenti di sede affinché possano riorganizzare il servizio.
- Se i genitori non fossero reperibili e fosse necessario chiamare l'ambulanza per accompagnare l'alunno al Pronto Soccorso, interverrà prioritariamente il personale docente, ordinariamente preposto per contratto alla sorveglianza degli studenti, se in servizio, ma senza classe perché a disposizione, o di potenziamento, o di sostegno senza la presenza dello studente in condizione di disabilità; in subordine il collaboratore scolastico.
- In nessun caso un alunno infortunato potrà lasciare la scuola da solo. Si dovrà sempre provvedere al suo accompagnamento se i genitori non sono presenti.
- Una volta risolta l'emergenza colui che ha accompagnato l'alunno potrà fare rientro in servizio (con rimborso delle spese del mezzo di trasporto).
- E' fatto divieto di provvedere personalmente, di iniziativa del personale docente o collaboratore scolastico, al trasporto dell'alunno infortunato, salvo casi di estrema necessità, urgenza e impossibilità di adottare alcuna delle soluzioni di cui sopra.
- E' severamente vietata la somministrazione di medicinali agli allievi; in casi particolari le famiglie devono farne richiesta al Dirigente scolastico, che autorizza e quindi impartisce le eventuali opportune istruzioni. In tal senso si farà riferimento all'accordo USR/ASL (o analoghi protocolli) per la gestione di questi casi.

Informazione alla scuola/dirigente scolastico

In caso di infortunio, anche se con lesioni di lieve entità, il personale preposto alla vigilanza, docente/educativo o collaboratore scolastico, ha l'obbligo di presentare con la massima tempestività e comunque entro le 24 ore, relazione scritta (con giorno, ora, luogo, modalità, eventuali testimoni) sull'accaduto, in modo che possano essere appurati i fatti e le responsabilità nonché attivate le procedure previste e necessarie.

Responsabilità del personale

L'azione e l'omissione del personale si deve porre come causa efficiente e decisiva del danno perché egli sia chiamato a risponderne. Pertanto, per evitare che si creino le premesse di eventuali responsabilità civili e penali, il docente/educatore o il collaboratore scolastico deve essere sempre in grado di dimostrare:

- di essersi trovato in condizione di vigilare e di aver assolto agli obblighi di servizio, ognuno in base alle proprie mansioni;
- di non aver potuto evitare l'evento, pur essendo presente, perché verificatosi in modo imprevedibile, repentino ed improvviso;
- di aver adottato le opportune cautele e di non aver violato le norme di comune prudenza e perizia;

N.B. In nessun caso un alunno infortunato potrà lasciare la scuola da solo. Si dovrà sempre provvedere al suo accompagnamento se i genitori non sono presenti.

DIRETTIVE PER IL CENTRO RESIDENZIALE

In caso di malesseri o infortuni durante lo svolgimento delle attività convittuali (Centro residenziale), in particolar modo durante le ore serali, notturne o durante la riapertura della domenica sera o giorno di rientro antecedente la ripresa dell'attività didattica, al fine di definire ruoli e responsabilità in caso di inadempienze, si comunica quanto segue:

Procedura da attuare in caso si verificano malesseri o infortuni

Ogni qualvolta si verifichi un evento legato alla salute dei convittori, le valutazioni potranno essere differenti a seconda del caso prospettato. Se presente, il responsabile del centro residenziale deve assumere le decisioni che ritiene necessarie; in assenza del responsabile, le decisioni dovranno essere prese dall'educatore in turno di servizio.

In linea generale, in caso di incidenti, se è presente l'infermiera, dovrà essere lei in accordo con il responsabile a verificare e decidere come sia più opportuno agire.

- In caso venga interpellata la guardia medica, non ottenendo risposta o in caso di indisponibilità della stessa a raggiungere la sede del convitto, ci si dovrà recare dalla medesima con un taxi. Invece, in base alla gravità rilevata, bisogna chiamare un'ambulanza tramite il servizio di emergenza 118.

- L'infermiera, se presente, accompagnerà sempre il Convittore, mentre in caso di sua assenza o se l'emergenza si verifica a fine turno, interverranno i collaboratori scolastici o gli educatori in base alle esigenze e all'organizzazione del servizio.

- Qualora l'evento si verifichi durante l'orario notturno, dovrà essere uno degli educatori in servizio ad accompagnare il Convittore.

- Deve essere immediatamente informata la famiglia ed il fiduciario per richiedere il loro arrivo immediato al pronto soccorso. Sarà cura dell'educatore in servizio prendere nota nel registro giornale dell'orario dell'evento, compresa la comunicazione ai genitori ed al fiduciario, e l'uscita dell'ambulanza in direzione del pronto soccorso.

- La permanenza dell'accompagnatore al pronto soccorso sarà limitata al tempo necessario ad attendere l'arrivo dei genitori e/o del Fiduciario della famiglia.

- Allo scopo chi si reca in pronto soccorso dovrà portare con sé copia del "Modulo C" con la delega della famiglia al fiduciario ed il "Modulo D" compilato dal medico curante contenente le informazioni sanitarie relative al convittore accompagnato.

- Eventuali spese sostenute dal personale saranno tempestivamente rimborsate così come verranno riconosciute le ore lavorative in più che si sono rese necessarie per accompagnare il convittore.

In caso di infortunio, anche se con lesioni di lieve entità, il personale preposto alla vigilanza, educativo o collaboratore scolastico, ha l'obbligo di presentare con la massima tempestività e comunque entro le 24 ore, relazione scritta (con giorno, ora, luogo, modalità, eventuali testimoni) sull'accaduto, in modo che possano essere appurati i fatti e le responsabilità nonché attivate le procedure previste e necessarie.

Ulteriori disposizioni

- Alla fine di un turno in cui si siano presentate criticità sanitarie, l'educatore deve dare corrette ed esaustive consegne a chi subentra descrivendo precisamente quanto accaduto, per consentire la gestione in sicurezza e continuità dei problemi.

- Si ricorda che è tassativamente vietata, in assenza di prescrizione medica, la somministrazione di medicinali ai convittori. Qualora siano necessarie terapie, devono essere attivate le procedure previste nel regolamento del centro residenziale.

- In caso di infortunio in convitto, anche se per lesioni di lieve entità, il personale preposto alla vigilanza, ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al Rettore e presentare all'amministrazione con la massima tempestività e comunque entro 24 ore, puntuale relazione scritta sull'accaduto in modo che questa sia messa in grado di appurare i fatti e le responsabilità nonché attivare subito le procedure previste, e compilare la denuncia da inviare all'istituto assicurativo e all'INAIL.

Responsabilità del personale in caso di infortuni

Si ricorda che l'azione o omissione del personale si deve porre come causa efficiente e decisiva nel danno perché egli sia chiamato a risponderne.

Pertanto, per evitare responsabilità civili e penali, l'educatore o il collaboratore scolastico deve sempre essere in grado di dimostrare:

- di essersi trovato in condizioni di vigilare e di aver assolto correttamente ai propri obblighi di servizio, ognuno in base alle proprie mansioni;

- di non aver potuto evitare l'evento, pur essendo presente, perché verificatosi in modo imprevedibile, repentino ed improvviso;

- di aver adottato le opportune cautele e di non aver violato le norme di comune prudenza e perizia.

La presente direttiva costituisce ordine e disposizioni di servizio per tutto il personale interessato in servizio presso il Convitto Nazionale Canopoleno di Sassari e nelle scuole annesse.

Il Rettore - Dirigente Scolastico
Prof. Stefano Manca
(Firma digitale)